

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa**

In persona del GIUDICE UNICO, dr.ssa Alessandra Ramon ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato e iscritta al n. omissis del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2014 da:

CORRENTISTA

ATTORI

Contro

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Per parte attrice: *"Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che l'attrice CORRENTISTA, alla data del 31.03.2013 è creditrice, per le causali di cui in premesse, nei confronti della Banca, relativamente al conto corrente n. omissis, di € 15.070,73 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;*

- Per l'effetto, in base a quanto risultante dall'estratto conto al 31.12.2013, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la CORRENTISTA, alla data del 31.03.2013 non è creditrice della Banca di € 78,65 ma sua creditrice € 15.149,38 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;

- riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

- accertare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti; verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.

- Condannare, altresì, per le causali di cui in premesse, e conseguentemente ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente nella misura indicata in premesse;

- Condannare, altresì, per le causali di cui in premesse, e conseguentemente ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente relativamente agli ulteriori ed illegittimi addebiti di spese e interessi successivi dalle date degli ultimi estratti conto verificati, fino alla data della pronuncia;

- Condannare, per l'effetto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma di € 15.070,73 o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione dal giorno dell'illegittima corresponsione al saldo; - Dichiarare, per le causali di cui in premesse, la nullità del contratto di prestito aziendale di € 13.500,00 sottoscritto in data 26.02.2013, con cui parte attrice provvedeva a richiedere un finanziamento finalizzato alla copertura del debito risultante dal saldo di conto corrente (doc.3 atto di citazione);

Sentenza, Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon, n. 504 del 13 marzo 2019

- Per l'effetto, condannare la Banca a restituire tutto quanto versato dall'attrice in esecuzione di detto contratto, previa compensazione con eventuali ragioni di credito della convenuta.

- Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca, con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice di € 20.000,00, o quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, importo che va sommato a quello per il quale, in ragione della perizia, l'attrice risulta creditrice;

- Condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma di € 20.000,00 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno subito dalla attrice, previa compensazione con eventuali ragioni di debito della convenuta.

- Accogliere l'*exceptio doli et nullitatis* esperite dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria.

In via del tutto subordinata

- Nel caso e nella misura in cui l'adito Giudice ritenga che la Commissione di Massimo Scoperto non debba essere conteggiata ai fini della determinazione del TEG, accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto di conto corrente de quo, in relazione alla pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente la nullità degli addebiti relativi e per l'effetto ordinarsi alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente nella misura corrispondente.

- Per l'ulteriore effetto, condannare la Banca convenuta alla restituzione di quanto risultante dal saldo del conto corrente a titolo di commissioni di massimo scoperto, e pari ad € 1.687,61 o a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;

- In ogni caso, col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria: omissis".

Per parte convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, previe le declaratorie del caso, anche in punto di nullità dell'atto di citazione, in via preliminare:

- dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove svolte in via subordinata da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in quanto tardivamente proposte; nel merito:

- rigettare tutte le domande proposte da CORRENTISTA in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti; in via istruttoria: omissis"

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, CORRENTISTA ha chiesto la rideterminazione del saldo del conto corrente n omissis acceso presso la Banca, previa declaratoria di nullità di alcune delle clausole contrattuali, e del contratto di mutuo, e la condanna della parte convenuta al saldo creditore rettificato, alla restituzione di quanto versato in ragione del contratto di mutuo e al risarcimento dei danni sopportati in ragione delle illecite condotte.

L'istituto di credito si è costituito, deducendo la contraddittorietà e lacunosità delle domande e difese attoree, ha dedotto che il rapporto di conto corrente n omissis sarebbe rimasto aperto fino al luglio 2013, senza che gli attori sollevassero doglianze, nemmeno all'esito dell'invio degli estratti conto; che il contratto di conto corrente, stipulato successivamente alla delibera CICR 9.2.2000, prevedeva la specifica approvazione della reciprocità della capitalizzazione periodica degli interessi sia debitori che creditori, con piena aderenza al dettato normativo; ha evidenziato la precisa regolamentazione contrattuale degli interessi; infine, ha dedotto che

Sentenza, Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon, n. 504 del 13 marzo 2019

non essendo il finanziamento concesso a CORRENTISTA un mutuo di scopo, il fatto che la mutuataria abbia utilizzato il capitale erogato per coprire scoperti di conto non sarebbe motivo di nullità del contratto.

Con sentenza 3050/2016, il Tribunale di Venezia ha rigettato le domande attoree relative all'affermato indebito anatocismo, all'affermata indebita applicazione degli interessi ultra legali, all'invalidità delle commissioni di massimo scoperto e conseguenti addebiti in conto corrente, nonché all'affermato indebito esercizio dello *ius variandi* e all'addebito di spese e ai giorni di valuta; la causa è stata quindi rimessa sul ruolo per decidere le ulteriori domande relative all'applicazione di tassi usurari, e la domanda avente ad oggetto la dedotta nullità del contratto di mutuo; è stato disposto l'espletamento di CTU al fine di accertare il saldo del conto corrente oggetto di lite al momento della sua chiusura, verificando se il tasso degli interessi pattuiti avesse superato il tasso soglia antiusura, la sussistenza dell'usura sopravvenuta con rideterminazione del saldo calcolando il dovuto con l'applicazione degli interessi entro il tasso limite e il credito da ripetizione eventualmente vantato da parte attrice, individuando con separato calcolo gli interessi versati in relazione al contratto di mutuo oggetto di lite, il capitale restituito e quello ancora da restituire.

All'esito della CTU, all'udienza del 21.11.2018, le parti hanno precisato le conclusioni sopra trascritte; il GI ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art 190 cpc.

L'espletata CTU ha accertato che con riferimento al contratto di conto corrente n. omissis non sono stati pattuiti *ab origine* tassi superiori a quello soglia antiusura (cfr. Relazione CTU, pagg 10,11,12); ha altresì accertato che non sono emersi casi di usura sopravvenuta, della quale, peraltro, come noto, la Suprema Corte ha affermato l'irrelevanza giuridica (cfr. sentenza Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n.24675/2017), di tal che non assumono rilievo le censure dell'attrice in ordine ai criteri di calcolo utilizzati per l'accertamento dell'usura sopravvenuta.

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono pienamente condivisibili, in quanto sorrette da motivazione logica ed esente da contraddizioni, tenuto conto, in particolare, del fatto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, per i rapporti bancari svoltisi in tutto o in parte prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia.

Sotto il profilo della dedotta usura soggettiva, va osservato che la parte attrice non ha allegato né men che meno provato il consapevole approfittamento da parte della Banca di un suo stato di crisi finanziaria, né dalla CTU è emersa alcuna sproporzione tra le prestazioni convenute, pertanto la domanda deve ritenersi infondata.

Con riguardo alla domanda relativa alla nullità del prestito chiesto e ottenuto in data 26.2.2013 da CORRENTISTA in ragione del fatto che sarebbe stato richiesto al solo scopo di ripianare l'esposizione debitoria conseguente al mancato rinnovo dei fidi in essere, va osservato che nel caso in cui il mutuo sia stipulato per ripianare pregresse passività, tale finalità non può considerarsi ex se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento: secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, invero, il mutuo utilizzato dalla banca per ripianare l'esposizione debitoria ha causa lecita.

La concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative (anche più favorevoli) costituisce invero uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica, posto che il contratto di mutuo è un contratto a causa tipica e con la concessione di un mutuo per estinguere una preesistente scopertura di conto corrente si realizza un'operazione di ristrutturazione del debito - consolidamento del debito a breve con un debito a medio o lungo

Sentenza, Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon, n. 504 del 13 marzo 2019

termine - sicché la causa di finanziamento dell'erogazione, rinvenibile nella dilazione del pagamento, appare meritevole di tutela ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1322 cc..

Solo ove fosse stata allegata e provata la nullità del rapporto sottostante, potrebbe applicarsi il principio *simul stabunt, simul cadent* e concludere per un'invalidità derivata del contratto di mutuo, privo dei suoi caratteri di giustificazione in quanto inesistente (anche parzialmente) o illegittimo il presupposto su cui si fonda: ciò che non è, nel caso di specie, di tal che la domanda sul punto dev'essere pertanto rigettata.

Consegue all'accertata assenza di profili di nullità dei contratti e di illiceità delle condotte della banca la reiezione della domanda di risarcimento del danno.

Le spese di lite seguono la soccombenza: sono pertanto poste a carico della parte attrice le spese di lite sostenute dalla parte convenuta, liquidate in dispositivo giusta DM 55/2014, nonché le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE CIVILE e PENALE di VENEZIA definitivamente pronunciando nella causa omissis/2014:

- Rigetta le domande proposte da CORRENTISTA nei confronti di Banca;
- Condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta, che liquida in complessivi euro 4750,51, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
- Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.

Così deciso in Venezia, 12.3.2019

Il Giudice Est.
Alessandra Ramon

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*